



COMUNE DI BELLA

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

AREA III TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen.	100 del 27/05/2021	Reg. N. Servizio 32 del 26/05/2021
---------------------	--------------------	---

OGGETTO	VERTENZA NUTI. COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA. Costituzione in giudizio contro il ricorso per esatta esecuzione.
----------------	--

CIG:

CUP:

PREMESSO che :

- Con fax del **02/04/2012**, l'Avvocato Francesco DELFINO, trasmetteva, copia del dispositivo del Tribunale di Potenza, con il quale il Giudice del Tribunale di Potenza, condannava il Comune di Bella al pagamento, in favore dell' Impresa NUTI, del complessivo importo di **€. 1.043.154,38** a titolo di revisione prezzi, mancati pagamenti di SAL , oltre ulteriori spese legali e moratori e anatocisti, spese legali e di CTU;
- Con Delibera di Giunta Comunale n° 51 **del 19/04/12**, si è autorizzato il Sindaco a proporre ricorso in Appello avverso la Sentenza n. 290/2012, nominando, quale Legale del Comune di Bella, l'avv. Francesco DELFINO, già procuratore in 1° grado;
- In data **12/12/2012** è stata emessa ordinanza della Corte di Appello di Potenza con la quale si accoglieva la richiesta di sospensiva dell'esecutività della sentenza di primo grado;
- in data **20/10/2014** veniva inviato dall'avv. Delfino il dispositivo di sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, sezione fallimentare, in merito alla dichiarazione di fallimento dell'impresa Ing. Mario Nuti;
- con delibera di Giunta n. 2 del **08/01/2015** si è provveduto ad attivare la procedura di riassunzione confermando l'incarico all'avv. Delfino del Foro di Napoli;
- in data **25/09/2016** l'avv. Delfino inviava copia della Sentenza n° 316/2016, con la quale, la Corte di Appello di Potenza, sull'appello proposto dal Comune avverso la sentenza n. 290/2012 del tribunale di Potenza così provvede: "
 - *accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda di revisione prezzi;*

- **condanna** il fallimento dell'Impresa Nuti al pagamento in favore del Comune di Bella delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio nella misura di due terzi che liquida:
 1. **per il giudizio di primo grado** nella misura di **€ 520,00** (2/3 di € 780,00) per spese, **€ 3.334,00** (2/3 di € 5.000,00) per diritti ed **€ 8.667,00** (2/3 di € 10.000,00) per onorari, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge;
 2. **per il giudizio di secondo grado** nella misura di **€ 21.334,00** (2/3 di € 32.000,00) per compensi professionali, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge;
 3. *Compensa tra le parti il restante terzo di spese di giudizio.*
- **Pone** interamente a carico dell'Impresa nella misura già liquidata dal giudice di primo grado le spese di CTU.

- in data **17.11.2016**, il responsabile dell'Ufficio Contenziosi provvedeva a richiedere il pagamento di quanto deliberato nella sentenza di 2° grado a favore del comune di Bella € 50.472,48;
 - con e-mail del **21.11.2016**, l'avv. Lucia Fantozzi, curatore fallimentare, richiedeva il pagamento di lire 193.269.034 a favore della curatela fallimentare in forza della sentenza di 1° grado;
 - in data **28.01.2019**, dopo una cospicua corrispondenza tra l'Amministrazione e il curatore fallimentare, è pervenuta la richiesta dell'avv. Sergio De Santis, avvocato della curatela, con la quale si chiedeva, al comune di Bella, il pagamento di € 233.847,64 a favore della stessa;
 - in data **19.02.2019** è pervenuto l'atto di precetto presentato dall'avv. Sergio De Santis con il quale si intimava il pagamento di € 234.438,58;
 - in data **06.03.2019** è stata adottata la delibera n. 12 con la quale si dava mandato al Sindaco di costituirsi in giudizio per resistere all'atto di precetto;
 - in data **25.07.2019**, l'avv. Delfino inviava l'ordinanza del Giudice con la quale veniva rigettata la richiesta di sospensiva del precetto di cui sopra;

tutto ciò premesso

DATO ATTO che in data **25.02.2021** è pervenuto il ricorso per esatta esecuzione presentato dalla curatela fallimentare al Tribunale Amministrativo per la Basilicata con il quale si chiede:

- *ascertarsi la mancata esecuzione del giudicato di cui alla sentenza - assegnarsi al Comune di Bella il termine di 30 giorni per dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza suddetta, ivi compresi gli interessi maturati e maturandi sulla sorte dovuta, successivi alla data del passaggio in giudicato e sino all'effettivo soddisfo in applicazione dell'art. 112, comma 3, prima parte cpa;*
- *nominare contestualmente un Commissario ad acta che provveda, entro il successivo termine di 30 giorni dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, della perdurante inottemperanza, al pagamento delle somme dovute, compiendo ogni atto necessario, comprese eventuali modifiche di bilancio, a carico e a spese dell'amministratore inadempiente;*
- *con condanna del Comune di Bella alle spese di lite, comprensive dei compensi e delle spese relative alla diffida di pagamento. Ordinare all'Amministrazione convenuta, di dare esatta esecuzione alla sentenza n. 290/2012 resa in data 06.03.2012 dal Tribunale di Potenza come modificata dalla sentenza n. 316/2016 resa in data 22.09.2016 dalla Corte di Appello di Potenza tramite la nomina di un Commissario ad acta.*

LETTA la delibera di Giunta n. 15 del 08.03.2021 con la quale si dava mandato al Sindaco di costituirsi in giudizio;

DATO ATTO che con la nuova riorganizzazione il comune di Bella non ha più costituito l'Ufficio Contenziosi e che le controversie in essere sono gestite, per materia, dai rispettivi servizi, e che pertanto, la presente controversia è incardinata nel Servizio Tecnico Manutentivo, trattandosi di lavoro pubblico;

DATO ATTO che l'importo del contendere ammonta a € 233.847,64, oltre a spese e ulteriori interessi;

CONSIDERATO che la prestazione di che trattasi è stata quantificata equa nell'importo di € 15.000,00, IVA e ulteriori oneri compresi;

DATO ATTO che nella determinazione del compenso si è tenuto conto delle tariffe di cui al DM del 2014, della Legge 172 del 2017 di conversione del D.L. 148/2017 (c.d. decreto Fiscale) che introduceva l'art. 13 bis alla Legge Forense, sull'equo compenso per gli avvocati, all'art. 19 quaterdecies;

RICHIAMATO l'art. 17 (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessioni di servizi) del Codice dei Contratti “

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:
 - a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, ;
 - b) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi;
 - c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
 - d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
 - 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:
 - 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
 - 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
 - 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;
 - 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
 - 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
 - 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
 - e) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione,;
 - f) concernenti i prestiti,;
 - g) concernenti i contratti di lavoro;
 - h) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110- 4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;
 - i) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;
 - l) concernenti servizi connessi a campagne politiche.....;

RICHIAMATO l'art. 47 (Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi) “
L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.”

DATO ATTO che la difesa in giudizio di che trattasi non rientra tra i servizi previsti nell'allegato IX dell'art. 140 del Codice dei Contratti;

DATO ATTO che l'importo della prestazione rientra nella lettera a) del 2° comma dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016;

LETTO l'art. 36 del D.Lgs 50/2016 (**Contratti sotto soglia**)
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35](#) avvengono nel rispetto dei principi di cui all'[articolo 30, comma 1](#), nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
2. Fermo restando quanto previsto dagli [articoli 37 e 38](#) e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35](#), secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000..... ;
- c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000.....;
- d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.
3. Per l'affidamento dei lavori pubblici di alle opere di urbanizzazione ...
4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria
5. Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'[articolo 81](#). Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara.
6. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.
7. L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'[articolo 216, comma 9](#).
8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi
9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie,

RICHIAMATA la Linea Guida n. 1 “ *Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*”;

DATO ATTO che per la prestazione professionale richiesta sarà sottoscritto apposito disciplinare d'incarico e prodotto il relativo CIG;

DATO ATTO che la presente procedura non rientra tra quelle qualificata come gare, giusta nota dell'ANCI del 19.10.2018 “Come noto, **il 18 ottobre 2018, è entrato in vigore l'obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell'ambito delle procedure di gara.**

Tale obbligo – previsto dal comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito Codice Appalti) – deriva dall'art. 22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU, che richiedeva proprio l'utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni: “*Gli Stati membri provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la trasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronica* (art. 22, co. 1); in tali casi, le amministrazioni aggiudicatrici «*garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione*» (art. 22, co. 3).

Dunque, l'oggetto della disposizione normativa succitata, riguarda le modalità con cui effettuare le comunicazioni e gli scambi di informazioni all'interno delle procedure di gara.”

ACCERTATA la propria competenza, in virtù del Decreto sindacale n. 2 del 21.05./2019, con il quale è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267, ad adottare atti amministrativi nell'esclusivo interesse del Comune di Bella, nella materia oggetto della presente determinazione e verificate la correttezza delle procedure seguite, la conformità del presente atto ai principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione e la correttezza dell'azione amministrativa;

ACCERTATA, per quanto possibile, che non sussistono ragioni di obbligo e/o opportunità di astensione ad adottare il presente provvedimento in base all'art. 42 del Codice dei Contratti, al DPR 62 del 2013 “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici* e all'art. 6bis della Legge 241/1990 “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”;

D E T E R M I N A

- **di quantificare in € 15.000,00 IVA, spese e Cassa compresi l'importo per rappresentare l'Ente nella vertenza innanzi al Tribunale Amministrativo di Basilicata;**

- **di Affidare** all'Avvocato Francesco Delfino, del foro di Napoli, l'incarico per la tutela del Comune di Bella;
- **di dare atto** che il rapporto professionale sarà regolato da apposto disciplinare;
- **di impegnare**, sul corrente bilancio, l'importo complessivo di **€ 7.500,00** al Tit. 1.01.02.08 Cap. 1058/2, - voce: "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti";
- **di dare atto** che, con separata determina, si provvederà ad impegnare l'ulteriore importo di € 7.500,00 nell'anno 2022 sempre al Tit. 1.01.02.08 Cap. 1058/2, - voce: "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ed del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigent normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Bella li, 26/05/2021

Responsabile AREA III TECNICO MANUTENTIVA
F.to GAMMA DONATO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.151, comma 4, e 147 bis, comma1, D.Lgs 267/2000, il parere di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

Esprime parere: **Favorevole**

Data: **27/05/2021**

Responsabile AREA II AREA ECONOMICO -
FINANZIARIA E TRIBUTI
f.to Dott.ssa Carmelina GAGLIASTRO

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
1.03.02.11.006	01.02	1058.2	VERTENZA NUTI. COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA. Costituzione in giudizio contro il ricorso per	7.500,00	2021	447

			esatta esecuzione.			
--	--	--	-----------------------	--	--	--

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **27/05/2021** al N. **275**.

Il Responsabile della Pubblicazione
GAMMA DONATO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Comune Bella , lì **27/05/2021**

Il Responsabile del Servizio
(GAMMA DONATO)